

IMPOSTE SUL REDDITO

La tassazione dei dividendi

di **Dottryna**



La disciplina dei redditi di capitale è contenuta negli articoli 44 e seguenti del Tuir.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza la disciplina impositiva dei dividendi prodotti da società di capitali italiane e percepiti da soci persone fisiche, così come modificata dal D.M. 26 maggio 2017.

La [lettera e\) dell'articolo 44 del TUIR](#) stabilisce che sono redditi di capitale gli **utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio** di società ed enti soggetti IRES.

Costituiscono eccezione gli **utili spettanti ai promotori sociali e ai soci fondatori** di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata in quanto qualificati come **redditi di lavoro autonomo** ai sensi dell'[articolo 53, comma 2, lettera d\), TUIR](#). Al contrario, vi rientrano gli utili derivanti:

- da azioni o quote;
- da titoli simili alle azioni come definiti dall'[articolo 44, comma 2, TUIR](#) che definisce tali i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società o enti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettere a, b, c, TUIR](#) la cui **remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente** o di altre società appartenenti al medesimo gruppo o, ancora, dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Le partecipazioni nonché i titoli e gli strumenti assimilati **emessi da soggetti non residenti si considerano assimilati** alle azioni **solo quando la relativa remunerazione:**

- è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici e
- è totalmente indeducibile dal reddito. Tale indeducibilità può essere dimostrata attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di

residenza dell'emittente che la statuiscono in modo inequivocabile ([circolare AdE 4/E/2006](#)).

Per quanto riguarda le modalità di determinazione e di tassazione degli utili, esse si differenziano a seconda che gli stessi siano relativi a partecipazioni **qualificate** o **non qualificate**.

Utili non qualificati da soggetti residenti

Gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate percepiti da soggetti residenti sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'[articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), in misura pari al **26%**.

In caso di distribuzione di utili in natura, ai sensi del [comma 2 dell'articolo 27, D.P.R. 600/1973](#), i **singoli soci** o partecipanti per ottenere il bene sono **tenuti a versare alla società l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta applicabile** in base al **valore normale** del bene stesso, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dalla [lettera a\) del comma 2 dell'articolo 109 del TUIR](#).

Utili qualificati da soggetti residenti

A seguito delle modifiche recate dal **D.M. 26.5.2017**, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti residenti, ai sensi dell'[articolo 47, comma 1, TUIR](#), **concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente:**

- al **40% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
- al **49,72% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**;
- al **58,14% del loro ammontare**, con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**.

Peraltro, occorre precisare che, **a favore del contribuente**, esiste una **presunzione** dettata dal **D.M. 2.4.2008** e integrata dal **D.M. 26.5.2017** in forza della quale i **dividendi distribuiti** si presumono **prioritariamente formati:**

- **dapprima**, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del 40%;
- **poi**, con utili prodotti dalla società partecipata **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, rilevando nella misura del 49,72%, e
- **solo infine**, con utili prodotti dalla società partecipata **dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, rilevando nella nuova misura del 58,14%.

Quando, invece, **le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite**, si considerano **prioritariamente utilizzate**:

- **dapprima**, quelle formate **a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio la percentuale maggiorata del 58,14%;
- **poi**, quelle formate **a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** che, in caso di distribuzione, sconterebbero in capo al socio il computo intermedio del 49,72%.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adeempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)